

Pensioni – Pensione di vecchiaia - Assicurato con contribuzione anche anteriore al gennaio 1996 - Requisito minimo di quindici anni.

Tribunale di Forlì - 16 febbraio 2011 n. 38 – D.ssa Angelini Chiesi - R.C. (Avv. Pezzano) - INPS (Avv. Vestini e Ciarelli).

L'assicurato che abbia accantonato contribuzione anche in epoca anteriore al 1° gennaio 1996, e non rientri pertanto nel sistema contributivo pieno, accede al pensionamento di vecchiaia solo in presenza di almeno quindici anni di contribuzione.

FATTO - Infruttuosamente esperiti i gravami amministrativi, C. R. agisce per sentire accogliere le conclusioni di cui all'epigrafe, relative al riconoscimento della pensione di vecchiaia *ex art. 1, comma 20, L. 335/95.*

Resiste l'INPS sulla base delle medesime ragioni addotte in sede amministrativa.

La causa viene qui decisa come da infrascritto dispositivo per i seguenti motivi

DIRITTO - Ancorché diversamente valorizzati, i fatti di causa sono incontrovertibili: la ricorrente aveva bensì compiuto il 65° anno al momento della domanda di pensione, cessato il rapporto di lavoro (per raggiunti limiti di età) ed effettuato versamenti contributivi pari a cinque anni di contribuzione in epoca successiva al 1° gennaio 1996, ma non ha maturato nell'insieme i quindici anni di contribuzione, bensì solo nove.

Va innanzi tutto osservato che la prospettazione attorea è erronea nella parte in cui reclama la prestazione ai sensi dell'art. 1, comma 20, L. 335/95: la norma, infatti, [che dispone che "*Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7*"] è evidentemente riferita ai

soggetti contemplati dal comma 19, cioè ai “... *lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo...*”. Deve ritenersi che questi ultimi siano i pensionati che hanno maturato il trattamento integralmente nel vigore della nuova normativa; agli altri soggetti, infatti, si applicano i diversi regimi - necessariamente transitori - diversamente concepiti e graduati a seconda dell’entità della contribuzione già versata e della sua collocazione temporale.

Il caso della ricorrente, che ha effettuato contribuzione anche in epoca anteriore al gennaio 1996, ricade dunque necessariamente in uno dei sistemi diversi, se ed in quanto ne ricorrano i presupposti. In particolare, dispone il comma 23 del medesimo art. 20 cit. che “*Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 [cioè per coloro che vantano rispettivamente una contribuzione inferiore o superiore a 18 anni] la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo*”. La norma è stata interpretata autenticamente nel senso che “... *l’opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del presente articolo, che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo*”, il che fugava qualsiasi ulteriore possibile dubbio.

In altre parole, coloro che vantano una contribuzione inferiore a 18 anni, ma pari almeno a quindici anni, ed abbiano altresì cinque anni di contribuzione nel ‘nuovo regime’ (post gennaio 1996) possono optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Diverso è il caso di specie, in cui la ricorrente non ha il quindicennio minimo di contribuzione.

Il versamento di cinque anni di contribuzione - in parte volontaria, a quanto è dato di comprendere - nel sistema contributivo non vale ad attrarre a

questo ambito il soggetto che presenti caratteristiche in parte diverse da quelle contemplate dalla norma invocata (comma 20 cit.), a nulla rilevando che queste caratteristiche siano per così dire ‘superiori’ a quelle degli altri assicurati. Se può infatti apparire iniquo che ad una maggiore contribuzione corrisponda un trattamento pensionistico deteriore, tuttavia non può trascurarsi che nel prevedere il riassetto del sistema previdenziale (art. 20, comma 1°), con norme espressamente definite principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 20, comma 2°), il legislatore ha preso in considerazione l’equilibrio finanziario esistente ed ha necessariamente considerato - tra l’altro - quali soggetti potessero essere *a priori* esclusi dalla nuova disciplina, per il solo fatto di avere già una contribuzione attiva nel previgente sistema. Solo laddove l’entità di questa contribuzione fosse (secondo il parametro, evidentemente insindacabile, fissato dal legislatore medesimo) tale da meritare una specifica attenzione si verserebbe nelle ipotesi di regime transitorio cui si è fatto cenno.

In conclusione, la ricorrente ha ritenuto di “*regolarizzare*” la propria posizione previdenziale (pag. 4, note 14-1-2011), ma questo adempimento volontario, sottratto all’andamento ordinario e per così dire obbligatorio del rapporto assicurativo, non è sufficiente a costituire un diritto equivalente a quello che sarebbe sorto laddove la contribuzione fosse stata quella (e *precisamente quella*) di legge.

La pronuncia della Corte Costituzionale ricordata dalla Difesa attorea (sent. 432/99, secondo cui “*è illegittimo, per contrasto con gli art. 3 e 38 comma 2 cost., l’art. 14, comma 3, l. 30 aprile 1969 n. 153, come sostituito dall’art. 26, l. 3 giugno 1975 n. 160, nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell’assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima*”) è relativa alla misura del trattamento e non alla sua stessa esistenza.

Ancora, essa concerne una disposizione che non è caratterizzata dalla specialità ed “*inderogabilità*” come invece quelle di cui si è detto sopra (“*1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall’articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei*

trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni” - art. 1, commi 1° e 2°, L. 335/95 citt.).

La particolarità del caso giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

(Omissis)